

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BARSACCHI, SCEVAROLLI, BOZZELLO
VEROLE, SIGNORI, NOCI e JANNELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 APRILE 1982

Indennità pensionabile del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 312 del 1980, riguardante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato, ha creato, nell'ambito del personale delle forze dell'ordine in quiescenza, una sperequazione di trattamento pensionistico non riscontrabile nel resto del pubblico impiego. Infatti si rilevano:

1) attribuzione dei nuovi livelli retributivi, soltanto al personale andato in quiescenza dopo il 1° gennaio 1978;

2) istituzione dell'assegno mensile di funzione pensionabile per le forze dell'ordine, da corrispondere soltanto al personale in quiescenza dopo il 1° luglio 1978 (articolo 143);

3) indennità mensile d'istituto, resa interamente pensionabile, limitatamente a coloro andati in quiescenza dopo il 12 luglio 1980 (art. 144).

Attualmente il personale in questione, escluso totalmente o parzialmente da detti benefici, percepisce una pensione irrisoria rispetto ai colleghi con gli stessi anni di

servizio e grado, pur avendo versato analoghi contributi previdenziali. Se poi si considera che i medesimi lavoratori sono stati anche esclusi dai benefici del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, riguardanti il riconoscimento dell'anzianità pregressa, sono comprensibili il permanente stato di agitazione e l'exasperazione. Basti dire che per un appuntato la pensione è basata sul parametro retributivo 150 e per un maresciallo capo sul parametro 195, di cui alla legge 18 marzo 1968 n. 249, per comprendere la grave situazione in cui versa detto personale.

Il fatto assurdo è che in questo stato di cose si trovino anche migliaia di vedove di questi uomini deceduti per causa di servizio, altrettanti carabinieri e agenti allontanati anzitempo dal servizio attivo per ferite, lesioni ed infermità ugualmente dipendenti da cause di servizio, i quali, peraltro, hanno percepito una buonuscita di pochi soldi perchè basata sui bassi parametri retributivi anzidetti con esclusione, nel conteggio, del-

l'indennità integrativa speciale (detta scala mobile), viceversa considerata ad altri lavoratori.

Considerato che il Senato, già il 4 marzo 1981, prese a cuore il problema per cui votò all'unanimità un ordine del giorno con il quale impegnava il Governo a studiare la possibilità di estendere l'indennità pensionabile, di cui all'articolo 43 della legge n. 121 del 1981, al personale in quiescenza, comprendente l'assegno di funzione e l'indennità di

istituto, di cui ai numeri 2) e 3), ed essendo oramai trascorso più di un anno, riteniamo doveroso presentare questo disegno di legge, con il quale si verrebbe a ripristinare un certo equilibrio del trattamento pensionistico. Equilibrio che per quanto concerne almeno le indennità in questione, compensative tra l'altro del rischio subito nella stessa misura da tutto il personale nell'intero arco della carriera, riteniamo indispensabile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A tutto il personale in quiescenza della polizia di Stato e delle altre forze di polizia è attribuita l'indennità pensionabile di cui al terzo comma dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 2.

All'onere complessivo derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, valutato in lire 40 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.